

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI



REGOLAMENTO

PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ◆ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **38** del **30.12.2005**, regolarmente esecutiva.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il Comune di Olmedo con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. L'Amministrazione comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.
3. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2

Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati come segue:

IMPIANTI COPERTI:

A) PALESTRA

- 1) Palestra annessa alla Scuola Media Statale “Deledda” N.1 e N. 3 – Viale Italia – Via Emilio Lussu.

IMPIANTI SCOPERTI:

IMPIANTO SPORTIVO “Leonardo Pintore e Salvatore Caddeo” – C.so Kennedy –

- 1) Centro sportivo polivalente con spogliatoi e magazzini annessi – discipline – Calcio (n. 1 Campo in erba sintetica) - Calciotto (n. 1 Campo in erba sintetica) – Tennis (n. 2 Campi in green set).

B) IMPIANTO SPORTIVO – Via Roma

- 1) Campo di Baseball.

Gli inserimenti nel presente Regolamento di nuovi impianti, avverranno con ulteriore provvedimento deliberativo di Giunta, che ne indicherà anche le modalità di utilizzazione e conservazione.

Art. 3

Tipologia gestione

1. Gli impianti sportivi del Comune di Olmedo e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale.
2. La gestione degli impianti sportivi comunali può attuarsi mediante le seguenti forme:
 - a) Gestione diretta.
 - b) Gestione affidata a terzi.
3. La scelta della tipologia gestionale per ciascuno degli impianti sportivi, diversa da quella diretta, è effettuata dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
 - definisce e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
 - Svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.
- c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del paese.

Art. 5
Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono riservati allo svolgimento della pratica sportiva secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. campionati federali nazionali ed internazionali;
 - II. campionati regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili;
 - III. manifestazioni sportive di gruppi scolastici;
 - IV. allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati;
 - V. attività degli Enti di promozione sportiva;
 - VI. iniziative sportive di gruppi amatoriali;
 - VII. attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I

GESTIONE MEDIANTE CONCESSIONE IN USO

Art. 6

Gestione diretta

1. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. Tali impianti vengono concessi in uso ai soggetti di cui all'art. 5.
2. Il personale addetto ha il compito di:
 - a) adottare le misure necessarie alla buona conservazione del bene patrimoniale (edifici, arredi, impianti tecnologici, attrezzature ecc.);
 - b) promuovere quei provvedimenti indispensabili per la migliore utilizzazione dell'impianto per le attività autorizzate;
 - c) controllare il rispetto da parte dell'utente delle disposizioni d'uso convenute.

Art. 7

Domande

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, non aventi scopo di lucro, con sede e residenza nel Comune di Olmedo (o nei comuni limitrofi), che intendono ottenere l'uso di uno o più impianti sportivi comunali, per campionati, allenamenti ed attività temporanee, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 luglio, in riferimento alla stagione successiva, domanda scritta al Settore Sport del Comune di Olmedo.

2. La domanda, in carta libera, compilata in apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale preposto (All.A – domanda per concessione in uso stagionale degli impianti sportivi), deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo del sodalizio;
 - b) Statuto sociale;
 - c) Relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda;
 - d) Copia, ovvero dichiarazione, del bilancio consuntivo relativo alla stagione precedente a quella della domanda;
 - e) Documentazione rilasciata dalle Federazioni per l'attività federale effettuata, nella stagione precedente alla domanda, ovvero documentazione rilasciata dall'Ente di promozione sportiva per attività di lega;
 - f) Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;
 - g) Relazione sull'attività da svolgere, contenente le seguenti indicazioni:
 - tipo di attività sportiva praticata;
 - finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti;
 - data esatta di inizio e conclusione delle attività;
 - giorni e orari di utilizzo richiesti;
 - numero e tipologia dei destinatari;
 - nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia.
3. Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma 1, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso.
4. Per la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) del comma 2 del presente articolo, può essere ritenuto valido quanto già depositato presso l'Ufficio Sport.
5. La durata della concessione d'uso è annuale.

Art. 8

Vaglio domande per la concessione d'uso

1. Il Responsabile del Settore Sport, vagliate le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 9, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.
2. La procedura generale sulle domande presentate entro il termine indicato nell'art. 7, comma 1, deve concludersi entro il 30 Luglio. In regime transitorio restano validi gli orari precedentemente stabiliti.
3. La richiesta di eventuali variazioni temporanee, infine, deve pervenire di norma con almeno quindici giorni di anticipo.
4. I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.

Art. 9

Criteri per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori delle concessioni in uso

1. L'Amministrazione Comunale rilascia a seguito di idonea pubblicazione la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti, operanti nel Comune di Olmedo, indicati in ordine di priorità:
 - a) Istituzione scolastica;
 - b) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
 - c) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;

- d) le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di Promozione Sportiva, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di Lega;
- e) le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico;
- f) tutte le realtà associative, senza fini di lucro iscritte all'Albo previsto dall'art. 10 della L.R. 17/05/1999, n. 17, non già identificate ai punti a), b), c), d),e), e che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
- g) privati o gruppi non costituiti in Società;
- h) le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, non aventi scopo di lucro, con sede e residenza nei comuni limitrofi.

Art. 10

Concessione "una tantum"

1. Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazione di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere prodotte almeno 7 giorni prima della data prevista, indirizzata al Comune di Olmedo Settore Sport.
2. Il Responsabile del Settore Sport, è autorizzato per le vie brevi ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto.

Art. 11

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria differenziata per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi;
2. Le tariffe, devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge, le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
3. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi possono essere ridotte sino al 50% per le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza, per gli usi continuativi (almeno 40 ore mensili per un minimo di 3 mesi), da parte delle associazioni sportive iscritte all'Albo comunale e per Enti e associazioni che promuovano attività per anziani o giovani in età della scuola dell'obbligo.
4. Le attività scolastiche e le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul paese, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.
6. Le tariffe non comprendono gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quali la custodia, la vigilanza e la pulizia. Detti oneri sono a totale carico del concessionario.
7. Le tariffe sono comprese di IVA e sono soggette all'adeguamento agli indici ISTAT.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. I concessionari che svolgono attività continuativa (gare di campionato, allenamenti, tornei ecc..) dovranno provvedere al pagamento delle tariffe di concessione d'uso a cadenza mensile anticipata.
2. Le società, i gruppi sportivi e i singoli utenti che non svolgono attività continuativa annuale, provvederanno a pagare, contestualmente al rilascio all'uso degli impianti, la tariffa dovuta.

3. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bollettino di ccp n. 12518072 intestato alla Tesoreria del Comune di Olmedo.

Art. 13

Obblighi ed oneri a carico dei concessionari e degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti e delle manifestazioni sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
5. Per le attività e manifestazioni sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
6. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico;

7. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
8. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso (All.B – Atto d'impegno per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali)

Art. 14

Responsabilità civile e risarcimento danni

1. L'Istituto scolastico, le società e i gruppi sportivi che usufruiscono degli impianti sportivi sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
2. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto;
3. Il Comune non può essere chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico derivanti dall'uso degli impianti sportivi.

Art. 15

Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale e i soggetti concessionari a termine del presente Regolamento sono tenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile del Settore Sport prima del rilascio della concessione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 16

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta al Settore Sport il quale adotterà la procedura sopracitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Ai concessionari è fatto assoluto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi loro assegnati pena la revoca immediata della concessione d'uso.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 17

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 18

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 19

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 20

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 21

Ispezioni e controlli

Il Comune di Olmedo ha libero accesso agli impianti, attraverso propri funzionari e tecnici per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso dell'impianto. I controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni sportive.

CAPO II

CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 22

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicazione, a Enti sportivi, società sportive, associazioni sportive e gruppi sportivi senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - a) assenza finalità di lucro;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 - e) obblighi e diritti degli aderenti;
 - f) obbligo di redazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario;
 - g) modalità di approvazione degli atti di cui al punto precedente.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
4. Le tariffe d'utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere:
 - a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
 - b) le clausole assicurative di valore adeguato;
 - c) obbligo da parte del concessionario di comunicare al settore competente difformità esistenti fra assegnazioni disposte e utilizzo da parte di utenti;
6. La Giunta Comunale definisce, inoltre, con proprio atto:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;

Art. 23

Criteria per l'aggiudicazione

1. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso per l'individuazione del soggetto concessionario, si procederà mediante procedura concorsuale di gara ufficiosa, preceduta da un bando; l'aggiudicazione avverrà col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte, specifiche per ogni impianto, riferendosi in particolare alla competenza, esperienza ed affidabilità degli afferenti, terrà conto degli elementi sottoindicati:

1 – Titoli di esperienza del soggetto proponente, valutabile fino ad un massimo del 30%, quali ad esempio:

- omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
- esperienze di gestione e/o di pratica di impianti sportivi assimilabili a quello oggetto di concessione;
- le discipline sportive esercitate ed il loro livello;
- le manifestazioni sportive, culturali e ricreative, organizzate;
- le iniziative adottate nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di handicap.

2 – Progetto di gestione dell'impianto, valutabile sino ad un massimo del 40% in cui saranno considerati gli elementi riferiti a:

- a) uso pluralistico dell'impianto e dello spazio destinato a tale fine;
- b) misura degli spazi destinati all'utenza libera;
- c) iniziative da adottare nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di handicap;
- d) livello economico delle tariffe d'uso, proposte nell'ambito dei limiti fissati dall'Amministrazione;
- e) livello di organizzazione di gestione proposto e qualificazione di personale;
- f) complesso di attività e di mezzi a disposizione per rendere fruibili gli spazi attrezzati per lo sport e consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.

3 - Proposte economiche di gestione, valutabile sino ad un massimo del 30%: definizione di eventuale corrispettivo a fronte degli oneri derivanti dalla concessione, ovvero proposte in ribasso o in aumento del canone concessorio.

Art. 24

Rapporto di concessione

1. La concessione sarà ispirata:
 - a) alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto stabilendo un rapporto tra costi e ricavi;
 - b) garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
 - c) ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport;
2. Tale contratto non potrà prescindere dai seguenti contenuti:
 - a) oggetto della concessione, uso dell'impianto e dell'area, possibilità od obbligo dell'affidatario ad effettuare eventuali interventi di miglioria;
 - b) durata del rapporto, definizione dell'importo dell'eventuale canone a carico del concessionario ovvero corrispettivo a carico dell'Amministrazione e modalità e termini di pagamento;
 - c) modalità di gestione, oneri a carico del concessionario e del Comune, orari, categorie di accesso, tariffe, indicizzazioni delle tariffe ed eventuali canoni o corrispettivi, divieto di discriminazione nell'applicazione delle tariffe alle diverse utenze;
 - d) clausole particolari, recesso unilaterale da parte del committente, risoluzione per inadempimento, responsabilità, poteri di verifica e di controllo, eventuali contestazione del Settore Sport dovranno essere formulate per iscritto e notificate al concessionario per eventuale contraddittorio.
3. La concessione – contratto deve, altresì, regolamentare:
 - Le modalità per la custodia e la vigilanza sugli impianti;
 - L'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative e l'eventuale chiusura al libero accesso durante il loro svolgimenti.
4. Qualora il concessionario apporti sostanziali migliorie, tali da incidere sugli elementi di costo in maniera rilevante ai fini della determinazione delle tariffe, sarà possibile procedere ad una rideterminazione delle tariffe d'uso, previa approvazione della Giunta Comunale.
5. Per la verifica del rispetto delle obbligazioni assunte e delle norme vigenti, i concessionari, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenteranno all'Ufficio Sport una relazione su:
 - a) stato di utilizzazione dell'impianto, suddiviso fra utenza organizzata e utenza libera;
 - b) stato di manutenzione ordinaria con indicazione degli interventi di rilievo e dei relativi costi, effettuati nel corso dell'anno precedente;

- c) stato di manutenzione delle nuove opere realizzate, e relativi costi, con risorse proprie su autorizzazione comunale;
 - d) tariffe applicate.
6. I concessionari, entro il 31 marzo di ogni anno, presenteranno all'Ufficio Sport il bilancio di gestione dell'anno precedente; tale bilancio è pubblico.

Art. 25

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale.

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Il concessionario, a sua volta, per l'individuazione di ditte cui affidare lavori, forniture, servizi, dovrà osservare le norme di evidenza pubblica.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) la riserva per uno spazio destinato all'utenza libera, intesa come attività occasionale non continuativa;
 - b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - c) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - d) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - f) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del concessionario.
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo, viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale definisce, inoltre, con proprio atto:
 - d) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - e) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - f) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;

Art. 26

Durata della concessione

1. La concessione di cui all'art. 22 e 25 del presente Regolamento, definita con provvedimento della Giunta Comunale, decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al progetto di gestione dell'impianto, non può superare i dieci anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.
2. Nel caso in cui il concessionario intervenga nella costruzione di nuove strutture sportive a completamento di quelle esistenti in gestione, avvalendosi della Legge Regionale n. 17/99, art. 12, o del Credito Sportivo o di altri finanziamenti, la concessione può essere prolungata sino ai 15 anni.

Art. 27

Cessazione anticipata della concessione in gestione

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione di gestione degli impianti sportivi può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei commi successivi.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - d) cessione della concessione.
3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto di gestione.

4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termine di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenza nella manutenzione ordinaria programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) mancato pagamento del canone previsto nella convenzione.
5. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata dell'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 28

Contabilità e rendiconto

Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione una nota integrativa (All.C – schema di massima) nella quale, per l'impianto sportivo in gestione, sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e il prospetto dei lavori programmati da effettuarsi nell'esercizio successivo accompagnato dal rendiconto economico-finanziario secondo la normativa fiscale civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Gestione dei servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire e gestire servizi di ristoro o altro genere, anche provvisorio o volanti, o anche gratuiti, sia all'interno degli impianti che negli spazi esterni di pertinenza degli impianti medesimi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Negli impianti ove siano previsti locali destinati all'uso in argomento, la concessione di pubblico esercizio (bar e simili) è rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme esistenti.
3. I gestori ed il personale addetto a questi servizi devono essere muniti di tutte le autorizzazioni prescritte in materia dalla legge.

Art. 30

Pubblicità commerciale

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi organi, ne stabilisce le norme, i limiti, la durata ed i canoni compensativi.

Art. 31

Riprese radio televisive

Qualora siano previste riprese radio televisive di una manifestazione o di un campionato, queste, previa presentazione di apposita domanda circostanziata da parte del concessionario (in uso o in gestione), devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi organi, ne stabilisce le norme, i limiti e gli eventuali rimborsi di spesa.

Art. 32

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Sassari.

Art. 33

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali sarà stabilito dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 34

Rilascio copia

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale del Comune www.comune.olmedo.ss.it
2. Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere scaricato direttamente dal sito o richiesto, con domanda scritta, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla L. 241/90, previo pagamento dei relativi oneri.

Art. 35

Modulistica

A cura dell'Ufficio competente sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per la concessione degli impianti, nonché per stipula delle convenzioni.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ... **Art. 1**.....Oggetto, finalità e principi
- ... **Art. 2**.....Uso e classificazione impianti
- ... **Art. 3**.....Tipologia gestione
- ... **Art. 4**.....Quadro delle competenze
- ... **Art. 5**.....Uso degli impianti

TITOLO II CRITERI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I - Gestione mediante concessione in uso

- ... **Art. 6**.....Gestione diretta
- ... **Art. 7**.....Domande
- ... **Art. 8**.....Vaglio domande per la concessione d'uso
- ... **Art. 9**.....Criteri per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori delle concessioni in uso
- ... **Art. 10**.....Concessione "una tantum"
- ... **Art. 11**.....Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
- ... **Art. 12**.....Modalità di pagamento
- ... **Art. 13**.....Obblighi ed oneri a carico degli utenti e degli utenti
- ... **Art. 14**.....Responsabilità civile e risarcimento danni
- ... **Art. 15**.....Polizza assicurativa
- ... **Art. 16**.....Decadenza e revoca della concessione di gestione
- ... **Art. 17**.....Vigilanza e custodia impianti
- ... **Art. 18**.....Deposito cauzionale
- ... **Art. 19**.....Uso gratuito
- ... **Art. 20**.....Vigilanza durante le manifestazioni
- ... **Art. 21**.....Ispezioni e controlli

CAPO II - Concessione per la gestione con e senza rilevanza imprenditoriale

- **Art. 22**.....Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale
- **Art. 23**.....Criteri per l'aggiudicazione
- **Art. 24**.....Rapporto di concessione
- **Art. 25**.....Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale
- **Art. 26**.....Durata della concessione
- **Art. 27**.....Cessazione anticipata della concessione in gestione

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- **Art. 28**.....Contabilità e rendiconto
- **Art. 29**.....Gestione dei servizi accessori
- **Art. 30**.....Pubblicità commerciale
- **Art. 31**.....Riprese radio televisive
- **Art. 32**.....Controversie
- **Art. 33**.....Norme transitorie
- **Art. 34**.....Rilascio copia
- **Art. 35**.....Modulistica
-

COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ CAP _____
via _____ n. _____ Codice Fiscale _____

in relazione alla presente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(per le Società ed Associazioni sportive)

di essere iscritto alla Federazione _____

di essere iscritto ai seguenti campionati federali _____

di avere n. _____ squadre giovanili

di avere n. _____ tesserati per l'attività giovanile

di avere n. _____ squadre per l'attività senior

di avere n. _____ tesserati per l'attività senior

(per le Associazioni amatoriali e ricreative)

di avere n. _____ iscritti partecipanti all'attività di _____

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Olmedo, _____

Timbro

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.